

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 196

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 2007, n. 106)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 novembre 2007)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 111/07

Roma, li 13 NOV. 2007

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2007.

Cordiali saluti

Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Il presente decreto legislativo dà attuazione alla legge 19 luglio 2007, n. 106, recante la "delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale".

L'attuazione della delega segna il passaggio da un sistema incentrato sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori degli eventi, recepito nell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, ad un nuovo sistema basato sulla contitolarità dei diritti in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione e a tutti i soggetti partecipanti alla stessa, ispirato al modello della *UEFA Champions League*.

Si tratta di una riforma strutturale, che va ad incidere sensibilmente sugli interessi di distinte categorie di soggetti privati - le società sportive professionistiche, gli operatori della comunicazione ed i sostenitori delle squadre, che sono gli utenti finali dei prodotti audiovisivi sportivi - ma con un comune obiettivo finale, chiaramente enunciato nel primo comma della legge delega: garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti che partecipano alle competizioni sportive e realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi.

2. La riforma del mercato dei diritti audiovisivi sportivi, si caratterizza per le nuove regole in materia di commercializzazione di tali diritti, che possono essere brevemente sintetizzate come segue:

- conferimento all'organizzatore della competizione di una sorta di mandato collettivo *ex lege* a commercializzare in via esclusiva, sul mercato nazionale ed internazionale, i diritti audiovisivi di cui è contitolare unitamente ai soggetti che partecipano alla competizione medesima;
- riconoscimento in capo a ciascun organizzatore dell'evento sportivo del diritto d'archivio relativo all'evento medesimo, nonché della possibilità di adottare autonome iniziative commerciali;
- predeterminazione, da parte dell'organizzatore della competizione, di apposite linee guida finalizzate a disciplinare le procedure attraverso le quali sarà effettuata la vendita dei diritti audiovisivi, in modo da garantire la parità di trattamento di tutti i soggetti interessati all'acquisto;
- previsione di specifiche regole finalizzate a garantire la trasparenza e la concorrenza nel mercato come, ad esempio, quelle in materia di durata massima dei contratti di licenza, di formazione dei pacchetti, di requisiti di indipendenza che devono essere posseduti dagli intermediari interessati all'acquisto dei diritti;

- previsione di una distinta disciplina per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, nel quale si registra la presenza di diverse piattaforme distributive che mostrano un differente livello di sviluppo, e sul mercato internazionale, nell'ambito del quale assume prioritario rilievo l'esigenza di valorizzare i prodotti audiovisivi relativi ai campionati italiani;

- previsione di una disciplina diversificata per le piattaforme emergenti e per la piattaforma radiofonica, in modo da tenere conto delle peculiari esigenze di questi settori.

La riforma del mercato è poi completata da specifiche regole in materia di:

- diritto di cronaca, in modo da garantire, anche attraverso un apposito regolamento che sarà adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un corretto bilanciamento tra l'interesse allo sfruttamento commerciale dei diritti televisivi da parte degli operatori della comunicazione e l'interesse generale della collettività alla conoscenza degli eventi sportivi, garantito dai concessionari del servizio pubblico radiotelevisivo e dalle altre emittenti radiotelevisive nazionali e locali;

- tutela dei diritti audiovisivi sportivi a fronte di indebite forme di esercizio da parte di terzi, incentrata sull'estensione delle modalità di tutela previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore;

- funzioni di regolazione e di vigilanza sull'intero settore, attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

- tutela degli utenti finali, attraverso la partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale al procedimento finalizzato all'adozione del regolamento sul diritto di cronaca e attraverso la previsione di specifiche regole volte a garantire l'effettiva fruibilità degli eventi sportivi.

3. La nuova disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi si coordina con le nuove regole finalizzate a garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti che partecipano alla competizione e ad assicurare la c.d. mutualità generale del sistema.

All'equilibrio competitivo è preordinata la disciplina in materia di equa ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti tra tutti i partecipanti alla medesima competizione. Tale disciplina, in ossequio ad una specifica previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge delega, è stata elaborata tenendo conto delle regole predisposte dai soggetti preposti all'organizzazione delle competizioni sportive. In particolare, per quanto riguarda il calcio, si è tenuto conto delle decisioni assunte dalla Lega Calcio nell'assemblea del 30 ottobre scorso, nel corso della quale sono state approvate, a larga maggioranza, apposite regole per la ripartizione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti audiovisivi relativi al campionato di Serie A.

Inoltre per la gestione delle risorse destinate alla mutualità generale (ossia finalizzate allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, alla valorizzazione e incentivazione delle categorie dilettantistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche, purché di particolare rilievo sociale) si prevede la costituzione di

un'apposita fondazione di diritto privato, denominata "Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre".

4. Completa il quadro generale della riforma, l'analitica disciplina del periodo transitorio, finalizzata a consentire un equo temperamento tra l'esigenza di non procrastinare eccessivamente l'operatività delle nuove regole in materia di commercializzazione dei diritti, di equa ripartizione delle risorse e di mutualità generale, da un lato, e le aspettative derivanti dai contratti stipulati nel vigore della disciplina posta dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 15 del 1999, dall'altro.

5. Passando all'analisi del decreto legislativo, assume rilievo l'articolazione dello stesso in cinque distinti titoli.

Il titolo I si articola in due soli articoli. L'**articolo 1**, nell'enunciare i principi ispiratori della riforma, chiaramente affermati dall'articolo 1, comma 2, lettere e), g) ed h), della legge delega, indica chiaramente le distinte finalità del presente decreto legislativo: "garantire la *trasparenza* e l'*efficienza* del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale" e "disciplinare la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti in modo da garantire l'*equilibrio competitivo* fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tali risorse a fini di *mutualità*".

Tale articolo circoscrive anche l'ambito di applicazione del presente decreto, attraverso il riferimento ai diritti audiovisivi - come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera o) - relativi agli eventi sportivi dei campionati, coppe e tornei professionistici e delle correlate manifestazioni sportive organizzati a livello nazionale (e cioè direttamente connessi al campionato o al torneo, come - ad esempio - la Supercoppa italiana, disputata tra la squadra vincitrice del Campionato di calcio di Serie A e quella vincitrice della Coppa Italia). Sono dunque esclusi dal presente decreto i diritti televisivi relativi alle competizioni non ufficiali, anche se organizzate in forma di torneo, come le amichevoli.

Inoltre, stante il riferimento ai campionati, coppe e tornei professionistici a squadre, il presente decreto riguarda esclusivamente il calcio e il basket, mentre ne restano esclusi gli altri sport professionistici (non solo il golf, l'automobilismo ed il pugilato, ma anche il ciclismo, che non prevede competizioni sportive organizzate in forma di campionato o torneo).

L'**articolo 2** reca le definizioni dei concetti più ricorrenti nel testo normativo, specificando peraltro che le stesse valgono solo ai fini del presente decreto legislativo. Tra queste definizioni si segnalano, in particolare, quelle di *organizzatore dell'evento*, lettera c), di *organizzatore della competizione*, lettera e), di *operatore della comunicazione*, lettera aa), di *intermediario indipendente*, lettera bb) e di *utente*, lettera ee), trattandosi dei diversi soggetti sui quali incide la riforma.

Particolare rilevanza assumono inoltre, la generale definizione di "diritti audiovisivi" di cui alla lettera o), che riprende la terminologia utilizzata nella legge n. 633 del 1941, e quelle specifiche del "*diritto d'archivio*", lettera p), dei "*diritti audiovisivi di natura primaria*", lettera q) e dei "*diritti audiovisivi di natura secondaria*", lettera r), anche perché concorrono a delimitare l'ambito dei diritti che sono oggetto della contitolarità tra l'organizzatore della competizione ed i soggetti partecipanti alla stessa (e della conseguente commercializzazione centralizzata).

6. Il titolo II, rubricato "titolarità ed esercizio dei diritti audiovisivi", si articola in quattro capi, il primo dei quali contiene, oltre alle regole generali in materia di titolarità ed esercizio dei diritti audiovisivi, anche la disciplina del diritto di cronaca.

In particolare l'articolo 3, in ossequio alla disposizione dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge delega, prevede al primo comma la contitolarità dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione tra l'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sportivi della competizione medesima. Trattasi di una comunione di tipo germanistico o *a mani riunite*, caratterizzata dalla mancanza di quote e da una forma collettiva di proprietà più accentuata rispetto a quella che caratterizza la comunione ordinaria di cui agli articoli 1100 e seguenti del codice civile.

Il successivo comma 2 dà attuazione alla disposizione dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge delega in materia di "titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva". In proposito si deve preliminarmente evidenziare che la legge delega attribuisce al legislatore delegato il compito di definire in cosa consista il diritto di archivio e che a tanto si è provveduto con l'articolo 2, comma 1, lettera o), ultimo alinea, che definisce il diritto di archivio come "la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo". Ciò posto, occorre ulteriormente evidenziare che nell'attuazione della predetta disposizione dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge delega si è tenuto conto, da un lato, del ruolo prioritario svolto dalla squadra ospitante nell'organizzazione dell'evento sportivo (ruolo che emerge con chiarezza dalla disciplina della produzione dell'evento sportivo contenuta nei commi 4 e seguenti dell'articolo 4) e, dall'altro, delle difficoltà che sarebbero sorte dalla previsione di una forma di comunione sul diritto di archivio tra la squadra ospitante e la squadra ospite. Pertanto, secondo l'articolo 3, comma 2, "la titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo", mentre il contributo offerto dalla squadra ospite alla realizzazione dell'evento trova riscontro nella disciplina dell'esercizio del diritto di archivio posta dall'articolo 4, comma 2, secondo il quale "l'esercizio del diritto di archivio è attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo".

L'articolo 4, in materia di esercizio dei diritti audiovisivi, dà attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), della legge delega, attribuendo (al comma 1) al solo organizzatore della competizione l'esercizio dei diritti audiovisivi e sanzionando con la nullità ogni atto giuridico posto in essere in violazione di tale disposizione. Come già evidenziato in precedenza, nella fase della commercializzazione dei diritti l'organizzatore della competizione, nei confronti dei soggetti che partecipano alla competizione medesima, opera in forza di un mandato collettivo *ex lege*, mentre gli eventuali atti giuridici posti in essere dagli organizzatori degli eventi sportivi ed aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 3, comma 1, sono espressamente qualificati come nulli (art. 1418 del codice civile) in quanto contrari ad una norma imperativa e, come tali, sono insuscettibili di ratifica da parte dell'organizzatore della competizione.

I commi 2 e 3 dell'articolo 4 riguardano gli organizzatori dei singoli eventi sportivi. Dell'esercizio del diritto di archivio si è già detto, mentre la disciplina delle autonome iniziative commerciali di cui al comma 3 - secondo il quale "sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione, sui canali tematici ufficiali, della sintesi, della replica e delle immagini salienti relativi all'evento al quale prende parte" - dà attuazione alla specifica previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge delega e deve essere coordinata con quelle poste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 21 comma 2 del presente decreto. Da tale complesso di disposizioni si evince che le "autonome iniziative commerciali" si risolvono in una sorta di mandato *in rem propriam* a favore degli organizzatori degli eventi sportivi - conferito *ex lege* nel caso dell'articolo 4, comma 3, e dall'organizzatore della competizione (attraverso le linee guida) nel caso dell'articolo 6, comma 2 - perché le risorse derivanti da tali autonome iniziative spettano agli organizzatori degli eventi sportivi, i quali non sono tenuti a versare alcun corrispettivo dall'organizzatore della competizione (benché si tratti di iniziative commerciali aventi ad oggetto diritti secondari rientranti tra i diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1).

Nei successivi commi 4, 5, 6 e 7 viene disciplinata l'attività di produzione audiovisiva dell'evento, che viene affidata prioritariamente all'organizzatore dell'evento stesso, trattandosi del soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo in cui devono essere effettuate le riprese dell'evento. Per dare tuttavia uniformità al prodotto audiovisivo, le diverse produzioni audiovisive sono coordinate dall'organizzatore della competizione che determina, a tali fini, gli standard minimi, qualitativi ed editoriali, cui si devono attenere gli organizzatori degli eventi sportivi.

L'articolo 5, in ossequio all'articolo 21 della Costituzione e all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge delega (al primo comma) riconosce agli operatori della comunicazione il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione. Al comma 2 si prevede (conformemente al principio generale sancito dall'articolo 71 *nonies* della legge n. 633 del 1941, che disciplina le libere utilizzazioni del diritto d'autore quali, per l'appunto, il diritto di cronaca), che l'esercizio del diritto di cronaca, pur essendo costituzionalmente garantito, non deve pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e ai singoli organizzatori degli eventi, fermo restando che (secondo quanto ulteriormente dispone lo stesso comma 2) lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi non può comunque ritenersi pregiudicato dalla comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati.

Il comma 3 mira a realizzare un equo bilanciamento tra lo sfruttamento commerciale dei diritti televisivi da parte degli operatori della comunicazione e l'interesse generale della collettività alla conoscenza degli eventi sportivi, garantendo al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e alle altre emittenti radiotelevisive nazionali e locali la possibilità di trasmettere le immagini salienti e correlate, per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali e dei radio giornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento sportivo, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento medesimo. La norma rinvia altresì ad un apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (da adottare previa consultazione dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni

dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale) il compito di precisare ulteriormente le modalità ed i limiti temporali per l'esercizio del diritto di cronaca.

Il comma 5 mira a rimuovere possibili ostacoli al concreto esercizio del diritto di cronaca.

7. Il Capo II, rubricato "Commercializzazione dei diritti audiovisivi" si articola in cinque Sezioni, la prima delle quali (recante le norme generali della materia) si apre con l'articolo 6 dedicato alle linee guida, ossia alle regole interne che l'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare per disciplinare le procedure attraverso le quali sarà effettuata la vendita dei diritti audiovisivi (comma 1).

Ulteriori contenuti delle linee guida sono indicati nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 6, nell'articolo 7, commi 3 e 5, nell'articolo 9, comma 3, nell'articolo 11, comma 3, nell'articolo 12, commi 1 e 2, e nell'articolo 15, comma 3.

Le linee guida devono essere approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Il controllo sul contenuto delle linee guida è assicurato dalla procedura di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In materia di offerta dei diritti audiovisivi, la regola generale è dettata dal primo comma dell'articolo 7, secondo il quale l'organizzatore della competizione deve mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere - attraverso le apposite "procedure competitive" disciplinate dalle linee guida - per acquisire i diritti audiovisivi, fermo restando che "mettere in condizione di concorrere" significa anche (come recita il comma 2) attivare le procedure competitive con congruo anticipo rispetto alla data di esercizio dei diritti e (come prevede il comma 3) determinare un numero minimo di dirette che possa consentire a più operatori di averne un numero congruo di prodotti per la formazione del proprio palinsesto.

I successivi commi 4, 5 e 6 riguardano la possibilità offerta all'organizzatore della competizione di cedere in blocco tutti i diritti audiovisivi sportivi ad un intermediario indipendente, scelto attraverso un'apposita procedura competitiva. In questo caso l'intermediario indipendente -sostituendosi di fatto all'organizzatore della competizione - è tenuto ad osservare le regole che il presente decreto impone all'organizzatore della competizione, nonché quelle che a monte sono state stabilite dallo stesso organizzatore della competizione nelle linee guida, ferma restando la possibilità, prevista dall'articolo 7, comma 6, di provvedere alla formazione dei pacchetti, o eventualmente alla modifica degli stessi, qualora vi avesse provveduto l'organizzatore del campionato nelle linee guida. In tale ultima ipotesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato (che hanno già approvato le linee guida) dovranno pronunciarsi anche sulla nuova composizione dei pacchetti.

Il comma 8 precisa la disciplina applicabile alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al Campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto.

8. La Sezione II, dedicata alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale si apre con l'articolo 8 in materia di offerta dei diritti audiovisivi e di formazione dei pacchetti. Il primo comma garantisce la più ampia libertà di scelta all'organizzatore della competizione - il quale è libero di commercializzare per singola piattaforma o, in

alternativa, di mettere in concorrenza le diverse piattaforme distributive, ovvero ancora di operare contestualmente con entrambe le modalità - ferma restando l'esigenza di garantire la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi sul mercato nazionale, in ossequio alla disposizione dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge delega. In caso di vendita "per singola piattaforma" il principio viene rispettato attraverso la previsione di diverse procedure competitive in relazione alle diverse piattaforme. Invece qualora l'organizzatore della competizione decida di mettere in concorrenza le diverse piattaforme, è necessario predisporre (come previsto al successivo comma 2) più pacchetti al fine di consentirne l'acquisto da parte di più operatori, tenuto conto anche del divieto di cui all'articolo 9, comma 4 (la c.d. *no single buyer rule*), che vieta a chiunque, ivi incluso l'intermediario indipendente, di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette.

Il comma 3 dispone che i pacchetti devono essere tra loro equilibrati, al fine di non discriminare un assegnatario rispetto all'altro. Pertanto, i diritti relativi alla competizione devono essere ripartiti in pacchetti distinti e tali pacchetti devono essere tra loro equilibrati in modo che ognuno di essi consenta all'acquirente di disporre di eventi sportivi comunque interessanti, sotto il profilo dell'*appeal* sportivo, per l'utente finale.

Il comma 4 stabilisce infine che l'organizzatore della competizione deve fissare il prezzo minimo dei pacchetti, al di sotto del quale ha la possibilità di ritirare dal mercato i relativi diritti audiovisivi, previa comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'**articolo 9** ai primi due commi dà attuazione ad un'ulteriore disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge delega, consentendo la partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi solo agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti, fermo restando che, qualora vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma.

L'**articolo 10**, nel rispetto dell'articolo 1, comma 3, lettera h), della legge delega (al comma 1) fissa in tre anni la durata massima dei contratti di licenza. Peraltro al comma 2 si prevede che la facoltà di determinare la durata massima dei contratti di licenza non possa comunque essere esercitata da parte dell'organizzatore della competizione in modo tale da pregiudicare la partecipazione alle procedure competitive di determinati operatori della comunicazione.

Il comma 3 precisa che i contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.

9. La Sezione III riguarda l'esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti.

L'**articolo 11**, in ossequio alla previsione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge delega, prevede (al comma 1) il dovere di ciascun assegnatario di esercitare i diritti audiovisivi sulla sola piattaforma per la quale possiede il titolo abilitativo. In caso di violazione di tale dovere, si prevede al comma 2 la risoluzione di diritto del contratto di licenza, senza che l'organizzatore della competizione sia tenuto a restituire quanto pagato dall'assegnatario.

Se invece i diritti rimangono *invenduti* (cioè non assegnati attraverso la commercializzazione centralizzata), il comma 3 consente all'organizzatore dell'evento - nell'ambito delle sue autonome iniziative commerciali di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) - della legge delega, di commercializzarli o distribuirli direttamente attraverso il proprio canale tematico.

Non vengono comunque considerati invenduti, ma *invendibili*, ai sensi del comma 4, i diritti audiovisivi sportivi relativi alle dirette che, per scelta dell'organizzatore della competizione, non sono oggetto di commercializzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.

Nel caso invece dell'articolo 9, comma 2 - e cioè nell'ipotesi in cui s'intenda mettere in concorrenza più piattaforme distributive - l'operatore della comunicazione esercita i diritti audiovisivi soltanto sulle piattaforme per le quali è in possesso del titolo abilitativo, senza che l'organizzatore della competizione possa commercializzare i diritti che non possono essere esercitati da parte dell'assegnatario per mancanza del titolo abilitativo.

I commi 6 e 7 dell'articolo 11, in ossequio delle disposizioni rispettivamente delle lettere b) e d) dell'articolo 1, comma 3, della legge delega, prevedono norme finalizzate ad impedire che l'operatore della comunicazione, attraverso la sublicenza dei diritti o la rivendita dei propri contenuti (il c.d. *wholesale* e la redistribuzione del segnale), possa sostituirsi all'organizzatore della competizione o all'intermediario indipendente nella commercializzazione dei prodotti audiovisivi. Peraltro il successivo comma 7 stabilisce che l'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti, determinate condizioni e previa autorizzazione da parte dell'organizzatore della competizione, possa distribuire i propri contenuti o ritrasmettere il proprio segnale su altre piattaforme, dietro il pagamento di un prezzo congruo, e sempre che ciò non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti audiovisivi assegnati a soggetti operanti sulle predette piattaforme. Inoltre l'articolo 19, comma 1, prevede la possibilità che vengano concesse limitate deroghe a tali divieti.

In base al comma 8, anche l'intermediario indipendente può partecipare all'acquisizione dei pacchetti, anche se, una volta acquisiti, deve rispettare le regole e i principi fissati dal decreto, fatto salvo, il divieto di sublicenza. Tra tali regole vi è anche quella di rispettare i pacchetti così come predisposti dall'organizzatore del campionato sulla base dei principi contenuti nel decreto e nelle linee guida.

L'**articolo 12** dà attuazione all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge delega in materia di tutela degli utenti. Al comma 1 si prevede infatti che, in caso di mancato esercizio dei diritti audiovisivi da parte dell'assegnatario (ad eccezione delle dirette non vendute per scelta dell'organizzatore della competizione) quest'ultimo possa consentire l'acquisizione ad un altro operatore della comunicazione e permettere così agli utenti di poter assistere agli eventi. Le linee guida prevedono altresì (secondo quanto dispone il comma 2) forme di agevolazione a favore delle emittenti locali qualora i diritti non siano esercitati o gli eventi non trasmessi, in modo da garantire in ambito locale la fruizione degli eventi medesimi.

L'**articolo 13**, al comma 1, consente all'organizzatore della competizione di realizzare e distribuire prodotti audiovisivi direttamente agli utenti attraverso un proprio canale televisivo o attraverso i canali tematici o attraverso una propria piattaforma distributiva. Al fine di rendere effettiva tale possibilità il comma 2 dispone che l'accesso alle piattaforme di terzi avvenga a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi e soprattutto senza che l'utente, per poter fruire degli eventi, debba necessariamente sottoscrivere abbonamenti anche con il gestore della piattaforma cui il canale dell'organizzatore della competizione accede.

10. La Sezione IV contiene due articoli dedicati alle piattaforme emergenti ed alla piattaforma radiofonica.

L'**articolo 14**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera g), della legge delega, prevede per le piattaforme distributive emergenti un regime speciale, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle sezioni I, II e III.

Innanzitutto il comma 1 affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di individuare, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti.

In secondo luogo, il decreto prevede forme di agevolazioni a sostegno dello sviluppo e della crescita di tali piattaforme. In particolare il comma 3 stabilisce che i relativi pacchetti siano licenziati non in esclusiva, anche per evitare che, attraverso le esclusive, si consolidino posizioni dominanti di alcuni operatori. Il comma 4 impone all'organizzatore della competizione di concedere in licenza, direttamente ai soggetti che operano su tali piattaforme, diritti audiovisivi che siano quantitativamente ("quota rilevante") e qualitativamente ("diritti di prima messa in onda") significativi. Infine il comma 5 stabilisce che la commercializzazione debba avvenire per singola piattaforma, in modo da consentire a ciascun piattaforma di avvalersi del contenuto *premium* per crescere e svilupparsi.

L'**articolo 15** a sua volta detta norme speciali per disciplinare il mercato radiofonico, secondo le sue peculiarità. Per tale motivo, da una parte, si consente all'organizzatore della competizione di predisporre, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana, un solo pacchetto per il mercato nazionale e internazionale da assegnare ad un solo operatore della comunicazione. Dall'altra si prevede che le linee guida possano stabilire criteri per l'acquisizione in forma non esclusiva da parte di emittenti radiofoniche nazionali di brevi estratti in diretta degli eventi della competizione. Infine il comma 4 riserva all'organizzatore dell'evento sportivo, anche al fine di salvaguardare l'utenza del relativo bacino locale, i diritti audio di natura secondaria da assegnare alle emittenti radiofoniche locali.

11. La Sezione V è dedicata alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale.

L'**articolo 16** - tenuto conto della previsione dall'articolo 1, comma 3, lettera e) della legge delega, che richiama soltanto i principi di cui al comma 2 - detta una speciale disciplina che, pur nel rispetto delle regole generali in tema di offerta dei diritti audiovisivi attraverso distinte procedure competitive, tiene conto delle peculiarità del mercato internazionale.

In particolare il comma 2, in ossequio al principio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge delega, stabilisce che le linee guida debbano prevedere modalità tese a consentire la fruizione degli eventi da parte delle comunità italiane all'estero.

Inoltre, al fine di perseguire il miglior risultato economico nella commercializzazione dei diritti sul mercato internazionale, l'organizzatore della competizione è libero di scegliere le modalità di vendita che ritiene più convenienti.

L'**articolo 17** impone che i contratti di licenza prevedano specifici obblighi a carico degli operatori italiani e degli operatori stranieri al fine di garantire la protezione delle immagini degli eventi della competizione, evitando che avvengano indebite captazioni del segnale o immissioni indebite nelle reti informatiche.

12. Il capo IV in materia di tutela dei diritti audiovisivi sportivi è composto dal solo **articolo 18**, secondo il quale spetta al solo organizzatore della competizione la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, fatta salva

la legittimazione ad agire attribuita dell'organizzatore dell'evento sportivo in relazione ai diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali.

13. Il titolo III si chiude con il capo V, rubricato "Vigilanza e controllo", che contiene due articoli attraverso i quali viene data attuazione all'articolo 1, comma 3, lettera m), della legge delega.

L'articolo 19 riguarda i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e prevede, in particolare, che l'Autorità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, possa concedere limitate deroghe - come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge delega - ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6.

Il secondo comma contiene disposizioni di carattere organizzativo.

L'articolo 20 riguarda invece i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compresa la vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

14. Il Titolo IV contiene sei articoli dedicati alla ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi.

L'articolo 21 distingue, al primo e al secondo comma, tra diritti audiovisivi primari e secondari commercializzati in forma centralizzata e diritti audiovisivi di natura secondaria il cui esercizio sia oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi. Solo le risorse che discendono dalla commercializzazione dei primi sono ripartite tra tutti i soggetti che partecipano alla competizione sportiva, mentre le risorse che derivano dalle autonome iniziative commerciali competono agli organizzatori degli eventi.

Il primo comma prevede inoltre la prededuzione, dall'ammontare complessivo delle risorse derivanti dalla commercializzazione centralizzata, delle quote destinate alla mutualità generale del sistema e alla valorizzazione delle categorie professionistiche inferiori.

L'articolo 22 prevede la destinazione di una quota non inferiore al quattro per cento delle risorse complessive derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi alle finalità di mutualità generale già analiticamente fissate dall'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge delega (ossia lo sviluppo dei settori giovanili, la valorizzazione delle categorie dilettantistiche, il sostegno agli investimenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi e il finanziamento di almeno due progetti a sostegno di discipline sportive diverse da quelle calcistiche).

L'articolo 23 istituisce, come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge delega, la "Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre" per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 22. A tali finalità è interamente vincolato il patrimonio della Fondazione, determinato proprio dall'accantonamento della quota non inferiore al quattro per cento di cui all'articolo 22.

L'articolo 23 disciplina altresì gli organi della fondazione e la composizione del Consiglio di Amministrazione della stessa.

La Fondazione ha piena autonomia statutaria e gestionale, salva la previsione, introdotta dal presente decreto, della obbligatoria destinazione, fino al 2015-2016, di una quota delle risorse al programma straordinario per l'impiantistica di cui al decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito con modificazioni nella legge n. 41 del 2007.

L'articolo 24 riguarda la mutualità per le categorie professionistiche di Serie B e di Serie C e prevede la destinazione a tal fine di una quota non inferiore al sei per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi del Campionato di calcio

di Serie A, destinata ad essere ulteriormente ripartita tra le diverse categorie professionistiche "inferiori" (serie B e C).

L'**articolo 25** disciplina le modalità di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie tra i soggetti che prendono parte alla competizione sportiva, fissando limiti non modificabili da parte dell'organizzatore della competizione. Il primo limite è rappresentato dalla necessità che la quota ripartita in parti uguali fra tutti i soggetti partecipanti alla competizione sportiva (quota che, in ragione di una espressa previsione della legge delega, deve avere carattere prevalente rispetto alle altre) non può essere inferiore al quaranta per cento. Siffatta previsione garantisce l'obiettivo di una equa ripartizione tra i soggetti partecipanti alla competizione, condizione essenziale per assicurare l'equilibrio competitivo. Il secondo limite è rappresentato dalla necessità che nella definizione delle quote commisurate al bacino di utenza e al risultato sportivo non si pervenga ad una sopravvalutazione del primo elemento in danno del secondo. Fermi restando tali limiti, la norma affida all'organizzatore della competizione il compito di stabilire, con una maggioranza qualificata, i criteri di ripartizione delle risorse tra i soggetti partecipanti alla competizione.

L'**articolo 26** nel disciplinare la prima ripartizione delle risorse del campionato di calcio di Serie A tiene conto, come già evidenziato in precedenza, delle decisioni assunte dalla Lega Calcio nell'assemblea del 30 ottobre scorso.

La norma precisa che tali risorse competono nella misura del 40% in parti uguali tra tutti i partecipanti alla competizione, nella misura del 30% in base al bacino di utenza, e nella misura del 30% in base ai risultati sportivi conseguiti.

La norma esplicita anche cosa si debba intendere per bacino di utenza e per risultato sportivo.

In particolare il bacino di utenza è individuato avuto riguardo al numero dei sostenitori di ciascuna società sportiva partecipante al campionato e dalla popolazione del comune di riferimento della squadra, rispettivamente nella misura del 25% e del 5%.

Il risultato sportivo è invece determinato da tre differenti fattori: il risultato "storico" conseguito a partire dal campionato del 1946 fino ai 5 anni precedenti il campionato di riferimento, valutato nella misura del 10%; il risultato sportivo conseguito nell'ultimo quinquennio valutato nella misura del 15% del valore complessivo e il risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva valutato nella misura del 5%.

15. Nell'ambito del Titolo V, dedicato alle disposizioni transitorie, di coordinamento e finali particolare rilievo assume l'**articolo 27** che disciplina il periodo transitorio alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera o) della legge delega. Il primo e il secondo comma fanno salvi gli effetti dei contratti di licenza in essere sino al 30 giugno 2010, distinguendo comunque tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data. Per questi ultimi è previsto che i relativi effetti siano fatti salvi purchè si tratti di contratti stipulati da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti di licenza di cui al comma 1 ovvero dagli stessi soggetti di cui al comma 1 ma aventi un diverso oggetto.

Posto che la legge delega prevede altresì una graduale applicazione dei principi di equa ripartizione e mutualità generale ai commi 4, 5, 6 e 7. La norma rimette all'organizzatore della competizione e all'Assemblea di categoria di definire, con una maggioranza qualificata i criteri della ripartizione delle risorse.

L'**articolo 28** reca una disposizione di coordinamento che inserisce i diritti audiovisivi sportivi nell'ambito dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941 n. 633,

riconducendoli, così come richiesto dall'articolo 1, comma 2 lettera c), della legge delega, "nell'ambito della tutela che l'ordinamento riconosce ai diritti di trasmissione".

L'**articolo 29** precisa che dal decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dai diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione.

L'**articolo 30** abroga l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78.



0-0667792516 Minuta con

UFF. VII

445
1

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO VII

Roma,

16 NOV. 2007

Prot. Nr. 0148144
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

15 NOV 2007
12.00

- All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
- All' Ufficio Legislativo - Finanze

OGGETTO: Schema di decreto legislativo concernente disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

In riferimento allo schema di decreto legislativo di cui all'oggetto, lo scrivente, segnatamente all'art. 29, considerato che dall'attuazione del provvedimento in esame non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, comunica per quanto di competenza di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato
F. lo Canzio

XIII

VISTO I.G.P.B. - UFF. VII

16 NOV 2007

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

Il Presidente della Repubblica

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;
- Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
- Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
- Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
- Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
- Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999 n. 78;
- Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
- Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
- Vista la legge 31 luglio 2005 n. 177;
- Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- Visto l'articolo 1 della legge 19 luglio 2007 n. 106;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del _____;
- su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

Articolo 1 (Principi)

1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'efficienza

del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo s'intende per:

- a) "*legge delega*": la legge 19 luglio 2007 n. 106;
- b) "*evento*": l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi;
- c) "*organizzatore dell'evento*": la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità;
- d) "*competizione*": qualunque competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico cui partecipa una pluralità di squadre secondo modalità e durata previste dai regolamenti sportivi, nonché gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle predette competizioni;
- e) "*organizzatore della competizione*": il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva;
- f) "*giornata*": il turno della competizione che comprende tutti gli eventi disputati in uno o in più giorni solari, secondo il calendario predisposto dall'organizzatore della competizione;
- g) "*diretta*": la trasmissione in tempo reale dell'evento;
- h) "*differita*": la trasmissione dell'evento dopo la conclusione dell'evento medesimo;
- i) "*prima differita*": la prima trasmissione in differita integrale dell'evento;

j) "*replica*": la trasmissione integrale dell'evento successivamente alla prima messa in onda o alla prima differita;

k) "*sintesi*": la trasmissione dell'evento di durata non superiore ai 45 minuti;

l) "*immagini salienti*": le immagini salienti dell'evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'*instant replay* e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata;

m) "*immagini correlate*": le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l'evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'evento;

n) "*prima messa in onda*": la diretta, la prima differita e la prima trasmissione delle immagini salienti;

o) "*diritti audiovisivi*": i diritti esclusivi, di durata pari a cinquant'anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:

- la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolge;

- la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;

- la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;

- il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

- la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;

- l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

- la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo;

p) "*diritto di archivio*": il diritto di cui alla lettera o), ultimo alinea;

- q) “*diritti audiovisivi di natura primaria*”: i diritti di prima messa in onda;
- r) “*diritti audiovisivi di natura secondaria*”: i diritti di trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti;
- s) “*diritto audio*”: il diritto di cui alla lettera o), limitatamente al solo commento parlato;
- t) “*pacchetto*”: un complesso di diritti audiovisivi relativi agli eventi di una o più competizioni;
- u) “*contratto di licenza*”: il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, all’operatore della comunicazione o all’intermediario indipendente, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione;
- v) “*piattaforma*”: sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica;
- w) “*prodotti audiovisivi*”: i prodotti editoriali aventi ad oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle diverse modalità di trasmissione, nonché delle diverse piattaforme, in conformità agli orari e agli schemi approvati dall’organizzatore della competizione;
- x) “*in chiaro*”: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti;
- y) “*a pagamento*”: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell’utente, anche su richiesta individuale;
- z) “*reti di comunicazione elettronica*”: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- aa) “*operatore della comunicazione*”: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività

commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica;

bb) “*intermediario indipendente*”: il soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi;

cc) “*canale tematico ufficiale*”: l'insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito anche all'estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attività sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o pagamento;

dd) “*stagione sportiva*”: il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;

ee) “*utente*”: il consumatore finale che, attraverso l'accesso ad una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi.

TITOLO II TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

CAPO I REGOLE GENERALI

Articolo 3 (Titolarità dei diritti audiovisivi)

1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2.

2. La titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.

Articolo 4 (Esercizio dei diritti audiovisivi)

1. L'esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all'organizzatore della competizione medesima. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, gli atti giuridici posti in essere in violazione della presente disposizione sono nulli.
2. L'esercizio del diritto di archivio è attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo.
3. Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica e delle immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano.
4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento medesimo il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. L'organizzatore della competizione coordina le produzioni audiovisive determinando gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali l'organizzatore dell'evento deve attenersi. L'organizzatore dell'evento mette a disposizione dell'organizzatore della competizione il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa e dei formati indicati negli standard minimi, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi, e consente all'organizzatore della competizione di accedere alle postazioni di regia ai fini dei necessari controlli, anche ai fini sportivi.
5. Qualora l'organizzatore dell'evento non intenda effettuare la produzione audiovisiva ai sensi del precedente comma 4, la stessa è effettuata dall'organizzatore della competizione, il quale può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione dell'organizzatore dell'evento il segnale contenente le immagini dell'evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici.
6. La proprietà delle riprese, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui ai commi 4 e 5, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78 *ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui al presente decreto.
7. Il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione ai sensi dei commi 4 e 5, è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale, unitamente ai servizi tecnici correlati, senza loghi e commenti parlati e dotate di rumori di fondo.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

Articolo 5 **(Diritto di cronaca)**

1. Agli operatori della comunicazione è riconosciuto il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione.
2. L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati.
3. E' comunque garantita al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e alle altre emittenti radiotelevisive nazionali e locali, la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali e la radiocronaca per il resoconto di attualità nell'ambito dei radio giornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il regolamento di cui al comma 3 è redatto in conformità alle disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi della legge 31 luglio 2005, n. 177.
5. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 3. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce altresì i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

7. Alle violazioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

CAPO II COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

SEZIONE I NORME GENERALI

Articolo 6 (Linee guida)

1. L'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto.
2. Le linee guida individuano i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
3. Le linee guida individuano altresì il periodo temporale dopo il quale è possibile esercitare i diritti audiovisivi di natura secondaria, nonché le modalità di esercizio dei diritti di trasmissione in diretta delle immagini correlate relativi agli eventi della competizione sui canali degli assegnatari dei diritti audiovisivi e sui canali tematici ufficiali.
4. Le linee guida sono deliberate, per ciascuna competizione, dall'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti alla competizione medesima, con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. In sede di prima applicazione, l'organizzatore della competizione predispone le linee guida entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del presente decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

Articolo 7 (Offerta dei diritti audiovisivi)

1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure

competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarità, al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica.

2. L'organizzatore della competizione è tenuto a procedere all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio della competizione.

3. L'organizzatore della competizione non è tenuto a commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione.

4. Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva.

5. La procedura competitiva di cui al comma 4 è disciplinata dalle linee guida di cui all'articolo 6 e deve essere resa nota mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico dell'organizzatore della competizione e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Alla procedura competitiva devono essere invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente decreto in materia di commercializzazione dei diritti stessi, nonché delle linee guida di cui all'articolo 6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 8, 9 e 10, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, previa approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.

7. Qualora l'organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, intenda costituire una o più società con funzioni di *advisor*, la partecipazione a tale società è vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, nonché ai soggetti che operano in qualità di *advisor* dell'organizzatore della competizione.

8. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di Serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14, comma 4.

Sezione II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI
SUL MERCATO NAZIONALE

Articolo 8
(Offerta dei diritti audiovisivi
e formazione dei pacchetti)

1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive, ai fini dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalità.
2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, l'organizzatore della competizione è tenuto a predisporre più pacchetti.
3. L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti.
4. L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di ciascun pacchetto al di sotto del quale, previa comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può decidere di revocare l'offerta.

Articolo 9
(Assegnazione dei diritti audiovisivi)

1. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita solo agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti.
2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma.
3. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1.
4. E' fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti.

Articolo 10
(Contratti di licenza)

1. I contratti di licenza hanno una durata massima di tre anni.
2. L'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione.
3. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.

SEZIONE III
ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI
DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE
E DEGLI INTERMEDIARI INDIPENDENTI

Articolo 11
(Modalità di esercizio)

1. Gli operatori della comunicazione sono tenuti ad esercitare i diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale sono in possesso del relativo titolo abilitativo.
2. In caso di esercizio dei diritti audiovisivi su una piattaforma per la quale l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del relativo titolo abilitativo, il contratto di licenza è risolto. In tal caso l'operatore della comunicazione non può ripetere il corrispettivo e l'organizzatore della competizione non è tenuto a versare alcun indennizzo.
3. Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di commercializzarli o di esercitarli direttamente attraverso il proprio canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa.
4. Non si applica la disciplina di cui al comma 3 nel caso in cui, per scelta dell'organizzatore della competizione, talune dirette non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.
5. Nel caso previsto all'articolo 9, comma 2, l'operatore della comunicazione esercita i diritti audiovisivi sulle piattaforme per le quali è in possesso del relativo titolo abilitativo. In tal caso l'organizzatore della competizione non può commercializzare i diritti audiovisivi già concessi in licenza e non esercitabili.

6. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi non può subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, né cedere, in tutto o in parte, i contratti di licenza, né concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1.

7. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi può concludere, previa autorizzazione, a titolo oneroso e in forma scritta, dell'organizzatore della competizione, accordi non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme. L'autorizzazione può essere concessa a fronte del pagamento di un prezzo congruo e solo laddove non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte di altri operatori della comunicazione assegnatari dei diritti concessi in licenza sulle piattaforme per cui si chiede la ritrasmissione dei prodotti audiovisivi o la redistribuzione del segnale. L'operatore della comunicazione, se autorizzato, deve operare nei confronti dei soggetti terzi, comunque in possesso del prescritto titolo abilitativo, in modo equo, trasparente, non discriminatorio e, in ogni caso, non lesivo della concorrenza.

8. L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di assegnazione dei diritti audiovisivi.

Articolo 12 **(Tutela degli utenti)**

1. Al fine di garantire la fruizione degli eventi da parte degli utenti, l'organizzatore della competizione, in caso di mancato esercizio, anche parziale, da parte dell'assegnatario dei diritti audiovisivi, può consentire, secondo le modalità e nei limiti temporali determinati nelle linee guida di cui all'articolo 6, l'acquisizione dei diritti audiovisivi non esercitati da parte di altri operatori della comunicazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 4,

2. Le linee guida di cui all'articolo 6 prevedono forme di agevolazione a favore delle emittenti locali per consentire l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o dei diritti audiovisivi non esercitati, in modo da garantire la fruibilità degli eventi della competizione in ambito locale, a prezzi commisurati al bacino di utenza.

Articolo 13 **(Produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione)**

1. Fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della competizione può realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti, attraverso i canali tematici ufficiali, ovvero attraverso un proprio canale tematico o una propria piattaforma.

2. L'organizzatore della competizione ha diritto di accedere ai servizi tecnici e commerciali di piattaforme gestite da terzi a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi e senza che la fruizione dei prodotti audiovisivi da parte dell'utente finale possa essere condizionata da qualsiasi vincolo, obbligo od onere, economico o tecnologico, imposto dal gestore della piattaforma.

Sezione IV
COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI
SULLE PIATTAFORME EMERGENTI E
SULLA PIATTAFORMA RADIOFONICA

Articolo 14
(Piattaforme emergenti)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti.
2. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nei seguenti commi.
3. I diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono offerti su base non esclusiva.
4. L'organizzatore della competizione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, è tenuto a concedere in licenza direttamente a tali piattaforme diritti audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi.
5. Al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti avviene per singola piattaforma.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche all'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi ai sensi dell'articolo 7, comma 4.
7. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo e che abbiano effettivamente esercitato il predetto titolo, avendo precedentemente stipulato accordi con gli operatori di rete, e agli intermediari indipendenti

Articolo 15
(Piattaforma radiofonica)

1. Alla commercializzazione dei diritti audio destinati alla piattaforma radiofonica si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nei seguenti commi.
2. L'organizzatore della competizione, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana, può predisporre per i mercati nazionale e internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione.
3. Le linee guida di cui all'articolo 6 fissano i criteri per l'acquisizione in forma non esclusiva da parte delle emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale di brevi estratti in diretta degli eventi della competizione, purché la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale ed internazionale.
4. Al fine di salvaguardare le esigenze delle emittenti locali, le linee guida di cui all'articolo 6 individuano i diritti audio il cui esercizio è riservato agli organizzatori degli eventi.

Sezione V **COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI** **SUL MERCATO INTERNAZIONALE**

Articolo 16 **(Commercializzazione dei diritti audiovisivi** **sul mercato internazionale)**

1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano le disposizioni di cui alla Sezione I e all'art. 8, commi 1, e 10 della Sezione II, salvo quanto previsto nei seguenti commi.
2. L'organizzatore della competizione disciplina nelle linee guida di cui all'articolo 6 la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, prevedendo modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima.
3. Al fine di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, l'organizzatore della competizione può concedere in licenza tali diritti direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli paesi o in determinate aree geografiche, oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una o più competizioni ad uno o più intermediari individuati attraverso una o più procedure competitive.
4. Alle procedure competitive di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.

Articolo 17 **(Misure di protezione** **delle immagini degli eventi della competizione)**

1. I contratti di licenza devono contenere clausole aventi ad oggetto l'obbligo degli operatori della comunicazione di garantire la protezione delle immagini degli eventi della competizione, anche attraverso misure che prevengano indebite captazioni delle immagini, indebite immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione elettronica e indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio estero in quello italiano e viceversa.

CAPO III TUTELA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Articolo 18 (Legittimazione ad agire)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, la tutela dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, spetta al solo organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di costoro ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 2, e 11, comma 3.

CAPO IV VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 19 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento, per le attività ad essa demandate dal presente decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione al presente decreto legislativo anche mediante un'apposita struttura.

Articolo 20 (Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, vigila sulla corretta applicazione del presente decreto

e delle linee guida di cui all'articolo 6, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

TITOLO III

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSICURATE DAL MERCATO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Articolo 21

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui agli articoli 22 e 24, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26.
2. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 2, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi.

Articolo 22

(Mutualità generale)

1. L'organizzatore della competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, alla valorizzazione e incentivazione delle categorie dilettantistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche, purché di particolare rilievo sociale.
2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al quattro per cento delle risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1.

Articolo 23

(Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, è istituita la "Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre", di seguito

denominata Fondazione, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, fermo restando quanto previsto al comma 9. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente al perseguimento degli scopi indicati nell'articolo 22.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza per la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

3. La Fondazione determina, nelle forme stabilite dallo statuto, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alle modalità di individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico nonché degli investimenti finalizzati alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti, .

4. La Fondazione detta specifiche regole per individuare annualmente almeno due progetti da finanziare, relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti di particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle Università.

5. La Fondazione presenta annualmente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Ministro con delega per lo sport. Qualora i progetti di cui al comma 4 siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle Università, la relazione è presentata anche ai Ministri della Pubblica Istruzione e per l'Università e la Ricerca.

6. Sono organi della fondazione il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di organo di amministrazione, il Presidente, eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di rappresentanza, ed il Collegio dei Revisori, con funzioni di organo di controllo.

7. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri, di cui sei, dei quali uno con funzione di Presidente, designati dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, tre designati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, uno designato dalla Federazione Italiana pallacanestro, uno designato dall'organizzatore del campionato di pallacanestro di serie A ed uno designato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Lo Statuto può prevedere una diversa composizione del Consiglio di Amministrazione al fine di consentire la presenza di rappresentanti designati da tutti i soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e dalle relative Federazioni sportive nazionali, tenuto conto dell'entità complessiva delle risorse economiche e finanziarie garantite dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a ciascuna disciplina sportiva.

8. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali uno, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

9. La Fondazione destina necessariamente, almeno fino alla stagione sportiva 2015/2016, una quota delle risorse destinate alla mutualità generale, di cui all'art. 22, al programma straordinario per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 11 del decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito in legge n. 41 del 2007.

Articolo 24

(Mutualità per le categorie inferiori)

1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, destina una quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori.

Articolo 25

(Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alle competizioni)

1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alle competizioni è effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.

2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento.

3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Articolo 26

(Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24, è effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le seguenti modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza.

2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/47, nella misura

del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.

3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Articolo 27 (Disciplina del periodo transitorio)

1. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, stipulati e depositati presso l'organizzatore della competizione prima del 31 maggio 2006, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati stipulati e depositati presso l'organizzatore della competizione prima del 31 maggio 2006.

2. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, stipulati e depositati presso l'organizzatore della competizione dopo il 31 maggio 2006 e fino all'entrata in vigore del presente decreto da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti di licenza di cui al comma 1 ovvero dagli stessi soggetti di cui al comma 1 ma aventi un diverso oggetto, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati.

3. Gli organizzatori degli eventi non titolari di contratti di licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto possono stipulare, previa autorizzazione dell'organizzatore della competizione, contratti di licenza aventi durata fino al 30 giugno 2010.

4. Al fine di garantire una equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti partecipanti al campionato di calcio di Serie A redistribuiscono all'interno della propria categoria una quota percentuale crescente del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione individuale dei diritti audiovisivi, determinata prioritariamente dall'Assemblea di categoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 22, comma 2, e 24 si applicano a partire dalla stagione sportiva 2010/2011.

6. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità generale, è destinata alla Fondazione di cui all'articolo 23, per ciascuna delle stagioni sportive

2008/2009 e 2009/2010, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

7. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità per le categorie inferiori di cui all'articolo 24, è destinata alla predette categorie una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Articolo 28 **(Disposizione di coordinamento)**

1. Al Titolo II del regio decreto della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il Capo I-bis, è inserito il <<Capo I-ter - Diritti audiovisivi sportivi>>.

2. Dopo l'articolo 78 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel Capo I-ter è inserito il seguente <<articolo 78 quater - Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, ed relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili >>.

Articolo 29 **(Norme finanziarie)**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'onere derivante dal funzionamento della struttura di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dai diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 30 **(Abrogazioni)**

1. E' abrogato l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78.